Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Sabato, 2 gennaio 1960 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 dicembre 1959, n. **1110**.

Indennità di tramutamento agli ufficiali richiamati dall'ausiliaria e destinati in sede diversa dal Comune di residenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La disposizione contenuta nell'art. 4, lettera *b*), del regio decreto 28 dicembre 1913, n. 1508, relativo alla indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali dell'Esercito, si applica anche per le famiglie degli ufficiali della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza.

Art. 2.

L'onere annuo di lire 16 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fronteggiato nell'esercizio finanziario 1959-60, per lire 7 milioni mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 147 e per lire 8 milioni con i fondi del capitolo n. 77 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto; per lire 1 milione con i fondi del capitolo n. 76 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Per gli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge negli esercizi successivi non si farà luogo ad apposita assegnazione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — TAVIANI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 15 dicembre 1959, n. **1111**.

Proroga dei termini della legge 26 marzo 1959, n. 178, relativa all'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale del medio e dell'alto Adriatico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge 26 marzo 1959, n. 178, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, è autorizzato ad affidare all'industria privata, mediante pubblica gara o a licitazione privata, con decorrenza dal 1° luglio 1960, l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale di cui all'art. 2.

Fino al 30 giugno 1960, i servizi attualmente esercitati continueranno ad essere regolati dalle norme di cui al regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002; al decreto del Capo del Governo 10 agosto 1937; alla legge 16 giugno 1939, n. 949; ed alla legge 23 gennaio 1941, n. 52 ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 5 della legge 26 marzo 1959, n. 178, è sostituito dal seguente:

« E' escluso dal passaggio ai nuovi concessionari e dall'inquadramento nei ruoli organici di cui al comma precedente il personale che, entro il 30 giugno 1960, abbia raggiunto i limiti di età per essere collocato in quiescenza ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — JERVOLINO — GONELLA — TAVIANI — TAMBRONI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 18 dicembre 1959, n. 1112.
Proroga al 30 giugno 1960 del mantenimento in carica dei rappresentanti del personale del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La durata in carica dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, nominati a seguito delle elezioni indette con il decreto Ministeriale 10 novembre 1956, n. 20 T, è prorogata al 30 giugno 1960.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — ANGELINI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 22 dicembre 1959, n. 1113.
Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è conferita una ulteriore assegnazione di 300 milioni di lire, che farà carico allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

Art. 2.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1959, n. 1114.
Tariffe di vendita al pubblico dei tabacchi e delle cartine e tubetti per sigarette.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;
Vista la legge 11 aprile 1959, n. 137;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 497;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle *G*, *I* ed *L* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, sono sostituite dalle tabelle *G*, *I* ed *L* allegate al presente decreto.

Art. 2.

Per l'applicazione delle tariffe di vendita dei tabacchi l'espressione « chilogrammo convenzionale » riportata nelle tabelle allegate al presente decreto corrisponde a duecento pezzi per i sigari, a quattrocento pezzi per i sigaretti e a mille pezzi per le sigarette. Per i trinciati, quando non è indicato il numero dei pezzi che compongono il chilogrammo convenzionale, questo corrisponde al peso reale.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 167. — VILLA

TABELLA ALLEGATO G

Cartine e tubetti per sigarette

PREZZI DI TARIFFA	QUOTE SPETTANTI			
	al fornitore	all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	al rivenditore	allo Stato quale quota fiscale
		Tubetti		
600	150	150	60	240
660	174	150	66	270
700	195	150	70	285
750	220	150	75	305
800	250	150	80	320
850	270	150	85	345
900	295	150	90	365
950	320	150	95	385
1.000	350	150	100	400
1.100	395	150	110	445
1.200	440	150	120	490
1.300	490	150	130	530
1.400	540	150	140	570
1.500	590	150	150	610
1.600	640	150	160	650
1.700	690	150	170	690
1.800	740	150	180	730
1.900	790	150	190	770
2.000	840	150	200	810
		Cartine		
1.500	320	150	150	880
1.600	340	150	160	950
1.700	370	150	170	1.010
1.800	400	150	180	1.070
1.900	415	150	190	1.145
2.000	430	150	200	1.220
2.100	460	150	210	1.280
2.200	490	150	220	1.340
2.300	520	150	230	1.400
2.400	550	150	240	1.460
2.500	580	150	250	1.520
2.600	610	150	260	1.580
2.700	640	150	270	1.640
2.800	665	150	280	1.705
2.900	695	150	290	1.765
3.000	725	150	300	1.825
3.100	755	150	310	1.885
3.200	780	150	320	1.950
3.300	810	150	330	2.010
3.400	840	150	340	2.070
3.500	870	150	350	2.130

Visto, *il Ministro per le finanze*
TAVIANI

TABELLA ALLEGATO I

Tariffa di vendita dei generi soggetti a monopolio fiscale
Prodotti nazionali

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzo di tariffa e di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Lit.
Tabacchi da fiuto	
Radica correra	1.500
Radica fermentata	1.500
Zenziglio 2ª qualità	1.500
Macubino	1.500
Scaglietta	1.500
S. Giustina	2.000
Erbasanta	2.000
Leccese 1ª qualità	2.000
Zenziglio 1ª qualità	2.000
S. Antonino 1ª qualità	2.000
Leccese superiore (in condizionamenti da gr. 100 e gr. 500)	2.500
S. Antonino superiore (in condizionamenti da gr. 100 e gr. 500)	2.500
Sun di Spagna (in condizionamenti da gr. 100 e gr. 500)	2.500
Leccese superiore (in condizionamenti da gr. 50)	3.000
S. Antonino superiore (in condizionamenti da gr. 50)	3.000
Sun di Spagna (in condizionamenti da gr. 50)	3.000
Trinciati	
2ª Qualità Comune	4.000
1ª Qualità Forte (in condizionamenti da gr. 50)	4.500
1ª Qualità Forte (in condizionamenti da gr. 20)	5.000
1ª Qualità Spuntature	5.000
Medio	6.500
Dalmazia	7.000
Nazionale	7.500
Dolce	8.500
Macedonia	9.000
Golf	9.000
Italia	9.000
Sigari comuni	
Toscanelli (mezzi sigari)	7.200
Toscani	8.000
Attenuati	9.000
Toscani Extravecchi	12.000
Sigaretti comuni	
Roma	7.200
Sigari altri	
Virginia	10.000
Brenta	10.000
Sella	20.000
Minghetti	30.000
Cavour	30.000
Sigaretti altri	
Avana	10.000
Branca	12.000
Sigarette	
Alfa	7.000
Nazionali	8.500
S. Giusto	10.000
Nazionali Esportazione	11.000
Macedonia	11.000
Sport	11.000
Africa	11.000
Nazionali Esportazione filtro	11.500
Aurora	11.500
Giubek	11.500
Giubek filtro	12.000
Tre Stelle	12.000
Nazionali Esportazione Super	12.500

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzo di tariffa e di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Lit.
Tre Stelle filtro	12.500
Macedonia Oro	12.500
Nazionali Esportazione Super filtro	13.000
Virginia	13.500
Cow Boy	13.500
Gran filtro	14.000
Virginia filtro	14.000
Macedonia Extra	14.000
Colombo	14.000
Stop	14.000
Stop King Size	14.500
Mentola	15.000
Eva	15.000
M.E.C.	15.000
Stop King Size filtro	15.500
Serraglio	15.500
Edelweiss	15.500
Canasta	16.500
Due Palme	16.500
Rosa d'Oriente	16.500
Edelweiss filtro	16.500

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzo di tariffa e di vendita al pubblico per quintale
	Lit.
Sali	
Comune	6.000
Scelto	10.000
Macinato (in sacchi da kg. 50 a perdere)	10.000
Raffinato	14.000
Candor	20.000
Niveo	22.000

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzo di tariffa e di vendita al pubblico
	Lit.
Cartine e tubetti	
Tubetti pressati tipo Monopolio (la scatola da 20 bustine di 50 tubetti)	660
Tubetti di marca (il pacco da 10 scatole da 100 tubetti)	1.000
Tubetti di marca con filtro (il pacco da 10 scatole da 100 tubetti)	1.400
Cartine tipo Monopolio non gommate (la scatola da 100 libretti da 40 cartine)	1.800
Cartine tipo Monopolio gommate (la scatola da 100 libretti da 40 cartine)	2.000
Cartine di marca non gommate (la scatola da 100 libretti da 40 cartine)	2.500
Cartine di marca gommate (la scatola da 100 libretti da 40 cartine)	2.800
Pietrine focaie	
Pietrina tipo A	30
Pietrina tipo A-*bis*	30
Pietrina tipo A-*ter*	30
Pietrina tipo B (prismatica piccola)	35
Pietrina tipo C (prismatica grande)	250

Visto, *il Ministro per le finanze*
TAVIANI

TABELLA ALLEGATO *L*

Tariffa di vendita dei generi soggetti a monopolio fiscale
Prodotti esteri

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzo di tariffa	Dazio doganale	Prezzo di vendita al pubblico per chilogrammo	Prezzo di vendita al pubblico prezzo unitario
Trinciati (Tariffa a peso reale - per l'inquadramento ed agli effetti doganali)				
Americani:				
Revelation	12.000	4.000	16.000	570 la scatola da gr. 35,44
Prince Albert	9.250	4.000	13.250	615 » » 46,07
Tedeschi:				
Mister's	11.750	3.600	15.350	615 la busta da gr. 40
Gölden Mixture	11.250	3.600	14.850	670 » » 45
Olandesi:				
Schippers Special	7.250	3.600	10.850	490 la busta da gr. 45
Taba	7.750	3.600	11.350	515 » » 45
Amphora	8.750	3.600	12.350	560 » » 45
Prestige	9.000	3.600	12.600	570 » » 45
Clan	8.250	3.600	11.850	595 » » 50
Svizzeri:				
Amphora	9.500	4.000	13.500	610 la busta da gr. 45

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Numero di scatole per kg. convenzion.	Prezzo di tariffa	Dazio doganale	Prezzo di vendita al pubblico	
				per chilogrammo convenzionale	prezzo unitario
Trinciati (Tariffa a peso convenzionale - per la vendita)					
Americani:					
Revelation	40	17.130	5.670	22.800	570 la scatola da gr. 35,44
Prince Albert	20	8.610	3.690	12.300	615 » » 46,07
Tedeschi:					
Mister's	25	11.775	3.600	15.375	615 la busta da gr. 40
Golden Mixture	20	10.160	3.240	13.400	670 » » 45
Olandesi:					
Schippers Special	20	6.560	3.240	9.800	490 la busta da gr. 45
Taba	20	7.060	3.240	10.300	515 » » 45
Amphora	20	7.960	3.240	11.200	560 » » 45
Prestige	20	8.160	3.240	11.400	570 » » 45
Clan	20	8.300	3.600	11.900	595 » » 50
Svizzeri					
Amphora	20	8.600	3.600	12.200	610 la busta da gr. 45

Nota. — Il prezzo di ogni singolo confezionamento, quando non risulti multiplo di cinque lire, viene arrotondato per eccesso a cinque lire, restando la differenza a favore del distributore.

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzo di tariffa	Dazio doganale	Prezzo di vendita al pubblico	
			per chilogrammo convenzionale	prezzo unitario
Sigari altri				
Cubani:				
Chicos	35.000	5.000	40.000	200 il pezzo da gr. 3 (peso reale)
Petit Cetros	53.000	6.700	59.700	300 » » 6,7 »
Populares	54.000	6.000	60.000	300 » » 6 »
Coronas	58.000	9.090	67.090	340 » » 9,9 »
Panetelas	65.000	5.000	70.000	350 » » 5 »
Aristocrats	72.000	8.000	80.000	400 » » 8 »
Perfectos	72.000	8.000	80.000	400 » » 8 »
Conchas de Regalo	74.000	6.000	80.000	400 » » 6,2 »
Super Coronas	70.000	10.230	80.230	405 » » 10,23 »
Quince	74.000	7.000	81.000	405 » » 7 »
Exquisitos Extra	73.000	8.000	81.000	405 il pezzo da gr. 8 (peso reale)
Perfecionados	80.000	9.000	89.000	445 » » 8,5 »
Regentes	81.000	8.000	89.000	445 » » 8 »
Palmas Reales	86.000	9.000	95.000	475 » » 9 »
Cremas Habaneras	90.000	8.000	98.000	490 » » 8,05 »
Olandesi:				
Balmoral Corona Reales	40.000	5.400	45.400	230 il pezzo da gr. 6 (peso reale)
Belgi				
Perlas	21.000	5.580	26.580	135 il pezzo da gr. 6,2 (peso reale)
Cachet Rouge	26.000	4.950	30.950	155 » » 5,5 »
Vieil-Anvers de Luxe	46.000	6.300	52.300	265 » » 7 »

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzo di tariffa	Dazio doganale	Prezzo di vendita al pubblico	
			per chilogrammo convenzionale	prezzo unitario
Sigarette				
Svizzere:				
Astoria	10.000	5.000	15.000	300 il pacchetto da 20 pezzi
Diana	10.250	5.000	15.250	305 » 20 »
Astoria Filtre	11.000	5.000	16.000	320 » 20 »
Diana Filter	11.000	5.000	16.000	320 » 20 »
Fib	12.500	5.000	17.500	350 » 20 »
Fib Filtre	12.500	5.000	17.500	350 » 20 »

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzo di tariffa	Dazio doganale	Prezzo di vendita al pubblico	
			per chilogrammo convenzionale	prezzo unitario
Montecarlo	12.500	5.000	17.500	350 il pacchetto da 20 pezzi
Montecarlo Filter	13.250	5.000	18.250	365 » 20 »
Virginia Special n. 1	13.500	5.000	18.500	370 » 20 »
Player's Virginia n. 6	13.750	5.000	18.750	375 » 20 »
Player's Virginia n. 6 Filter	13.750	5.000	18.750	375 » 20 »
Virginia Special n. 1 Superfiltro	14.000	5.000	19.000	380 » 20 »
Xanthia	15.000	5.000	20.000	400 » 20 »
Yaset	15.750	5.000	20.750	415 » 20 »
Memphis Sport	15.750	5.000	20.750	415 » 20 »
Xanthia Filtra	16.000	5.000	21.000	420 » 20 »
Muratti's Ariston	16.250	5.000	21.250	425 » 20 »
Mercedes Filtre	16.250	5.000	21.250	425 » 20 »
North Pole Filter	16.250	5.000	21.250	425 » 20 »
Memphis Sport Filter	16.250	5.000	21.250	425 » 20 »
Party Filtre	16.250	5.000	21.250	425 » 20 »
Yaset Filtre	16.250	5.000	21.250	425 » 20 »
Laurens Orange	16.250	5.000	21.250	425 » 20 »
Memphis Tradition	16.750	5.000	21.750	435 » 20 »
Muratti's Ariston Filter	16.750	5.000	21.750	435 » 20 »
Laurens Orange Filtra	16.750	5.000	21.750	435 » 20 »
Turmac Rouge Filtre	17.000	5.000	22.000	440 » 20 »
Turmac Superfiltre	17.000	5.000	22.000	440 » 20 »
Turmac Bleu	17.000	5.000	22.000	440 » 20 »
Laurens Orange Super	17.000	5.000	22.000	220 » 10 »
Muratti's Royal Filter	17.250	5.000	22.250	445 » 20 »
Memphis Tradition Double Filter	17.250	5.000	22.250	445 » 20 »
Laurens Filtra Vert	17.500	5.000	22.500	450 » 20 »
Salambo Laurens Filtra	17.500	5.000	22.500	450 » 20 »
Americane:				
Marvels	12.250	5.000	17.250	345 il pacchetto da 20 pezzi
Camel	15.500	5.000	20.500	410 » 20 »
Lucky Strike	15.500	5.000	20.500	410 » 20 »
Philip Morris	15.500	5.000	20.500	410 » 20 »
Chesterfield	15.500	5.000	20.500	410 » 20 »
Dunhill King Size	15.750	5.000	20.750	415 » 20 »
Embassy King Size	15.750	5.000	20.750	415 » 20 »
Embassy King Size Filter	16.000	5.000	21.000	420 » 20 »
Cavalier King Size	16.500	5.000	21.500	430 » 20 »
Pall Mall	16.500	5.000	21.500	430 » 20 »
Chesterfield King	16.750	5.000	21.750	435 » 20 »
Philip Morris Long Size	16.750	5.000	21.750	435 » 20 »
Winston Filter	16.750	5.000	21.750	435 » 20 »
Salem Filter	16.750	5.000	21.750	435 » 20 »
Kent Filter	17.000	5.000	22.000	440 » 20 »
Marlboro Filter	17.000	5.000	22.000	440 » 20 »
L. & M. Filters	17.000	5.000	22.000	440 » 20 »
Parliament Hi. Fi.	17.000	5.000	22.000	440 » 20 »
Newport King Size Filter	17.000	5.000	22.000	440 » 20 »
Inglesi:				
Craven A. da 20 pezzi	14.750	5.000	19.750	395 il pacchetto da 20 pezzi
Player's N/C Medium	15.000	5.000	20.000	400 » 20 »
Craven A. da 10 pezzi	15.000	5.000	20.000	200 » 10 »
White Horse	16.000	—	16.000	320 » 20 »
Austriache:				
Dritte Sorte	14.250	5.000	19.250	385 il pacchetto da 20 pezzi
Tedesche:				
Overstolz	13.500	4.500	18.000	360 il pacchetto da 20 pezzi
H. B. Kronen Filter	13.500	4.500	18.000	360 » 20 »
Astra	13.500	4.500	18.000	360 » 20 »
Hellas	13.500	4.500	18.000	360 » 20 »
Bali	13.500	4.500	18.000	360 » 20 »
Simon Artz	15.500	4.500	20.000	400 » 20 »
Gelbe Sorte	15.500	4.500	20.000	400 » 20 »
Astor Filter	15.500	4.500	20.000	400 » 20 »
Finas	15.500	4.500	20.000	400 » 20 »
Peer de Luxe Filter	16.000	4.500	20.500	410 » 20 »
Peer Filter	16.000	4.500	20.500	410 » 20 »
Dimitrino n. 10	20.500	4.500	25.000	500 » 20 »
Dimitrino Botschafter Filter	20.500	4.500	25.000	500 » 20 »

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Prezzo di tariffa	Dazio doganale	Prezzo di vendita al pubblico	
			per chilogrammo convenzionale	prezzo unitario
Olandesi:				
Roxy	8.000	4.500	12.500	250 il pacchetto da 20 pezzi
The Rising Hope	9.500	4.500	14.000	280 » 20 »
Black Beauty	10.500	4.500	15.000	300 » 20 »
Gladstone King Size Filter	12.500	4.500	17.000	340 » 20 »
Esquire King Size	13.000	4.500	17.500	350 » 20 »
Winfield	13.000	4.500	17.500	350 » 20 »
Princeton Filter	15.500	4.500	20.000	400 » 20 »
Senior Service	15.500	4.500	20.000	400 » 20 »
Prince de Monaco King Size Filter	15.500	4.500	20.000	400 » 20 »
Belghe:				
Amadis	7.250	4.500	11.750	235 il pacchetto da 20 pezzi
Tigra (Vert)	8.500	4.500	13.000	260 » 20 »
Lussemburghesi:				
Diana Filter	11.000	4.500	15.500	310 il pacchetto da 20 pezzi
Montecarlo	12.000	4.500	16.500	330 » 20 »
Montecarlo Filtro	13.000	4.500	17.500	350 » 20 »
Francesi:				
Gauloises Caporal Ordinaire	7.250	4.500	11.750	235 il pacchetto da 20 pezzi
Gauloises Caporal Doux	7.250	4.500	11.750	235 » 20 »
Gitanes Caporal Ordinaire	8.500	4.500	13.000	260 » 20 »
Gitanes Caporal Doux	8.500	4.500	13.000	260 » 20 »
Celtiques	9.000	4.500	13.500	270 » 20 »
Marocchine:				
Kebir	9.000	5.000	14.000	280 il pacchetto da 20 pezzi

Visto, *il Ministro per le finanze*
TAVIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1959, n. **1115**.

Autorizzazione al « Centro di studio per la lotta contro gli insetti nocivi », con sede in Roma, ad acquistare dal comune di Latina un immobile.

N. 1115. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, il « Centro di studio per la lotta contro gli insetti nocivi », con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dal comune di Latina i fabbricati della ex Mostra dei prodotti pontini e dell'annessa area.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, *foglio n.* 157. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1959.

Contingente numerico per l'anno 1960 delle onorificenze dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;
Visto il decreto 13 maggio 1952, n. 458;
Sentito il Consiglio dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana »;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi nell'anno 1960 nelle cinque classi dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana » sarà il seguente:

Cavaliere di gran croce . . . . n. 30
Grande ufficiale . . . . » 200
Commendatore . . . . » 1.370
Ufficiale . . . . » 2.400
Cavaliere . . . . » 11.000

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i vari Ministeri del numero di onorificenze, stabilito dal presente decreto, sarà fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, come prescrive l'art. 3 del decreto 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI

(7011)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 1959.

Determinazione del contingente numerico di salariati temporanei del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1959-1960.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Visto il proprio decreto 16 dicembre 1958, n. 34570, col quale il Ministero dei lavori pubblici è stato auto-

rizzato a mantenere in servizio, durante l'esercizio finanziario 1958-1959, n. 2213 salariati temporanei, dei quali duecentosessantasette che possono essere classificati alla 1ª categoria (operai specializzati);

Considerato che, durante il suddetto esercizio finanziario, quarantanove unità salariali di cui quattro di 1ª categoria, sono cessate dal servizio per cause varie;

Considerato che, a decorrere dal 1° luglio 1959, si è verificato un aumento nel contingente di che trattasi, a seguito del trasferimento presso l'Amministrazione dei lavori pubblici di un salariato proveniente dal Ministero della difesa-Marina;

Che, pertanto, la variazione in diminuzione da apportare al contingente risulta di quarantotto unità;

Ritenuto che, durante l'esercizio finanziario 1959-1960, è ancora necessaria al Ministero dei lavori pubblici l'opera di n. 2165 unità di salariati temporanei;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a mantenere in servizio, durante l'esercizio finanziario 1959-1960, n. 2165 salariati temporanei, di cui duecentosessantatre che possono essere classificati alla 1ª categoria (operai specializzati).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1959
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 359

(6998)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1959.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1957 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Trieste e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Trieste presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Tarentini Troiani dott. Luigi, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Sbuelz dott. Luciano, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Guidi ing. Aldo, rappresentante del Genio civile;

Illini dott. Nestore, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Perco dott. Euro, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bazzaro Giuseppe, Perini Giuseppe, Del Conte Mario, Lovero Bruno, Semilli Emilio, Gerli Albino e Tomaselli Pina, rappresentanti dei lavoratori;

Beltrame dott. ing. Carlo, Geppi geom. Elio, Tomasi rag. Ottone e De Mori Bruno, rappresentanti dei datori di lavoro;

Coen ing. Ernesto, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 agosto 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(7017)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1959.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto Ministeriale 1° aprile 1959, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1959 (registro n. 14, foglio n. 248);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 10 settembre 1959;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, prorogate per ultimo con il decreto Ministeriale 1° aprile 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 13 luglio 1959:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Accessori per macchine da cucire in serie complete, da riesportare a corredo di macchine da cucire (con validità fino al 2 ottobre 1959)	3 ottobre 1959	2 aprile 1960
2. Alcool etilico, per la produzione di polvere di lancio alla nitrocellulosa, da riesportare anche se contenuta in munizioni (con validità fino al 2 ottobre 1959)	3 ottobre 1959	2 aprile 1960
3. Armi e loro parti, per il collaudo e controllo di polveri esplosive e munizioni fabbricate per conto di Stati, Enti o industrie estere (con validità fino al 30 ottobre 1959)	31 ottobre 1959	30 aprile 1960
4. Borace, per la produzione di perborato sodico (con validità fino al 28 ottobre 1959)	29 ottobre 1959	28 aprile 1960
5. Borato di sodio naturale (borace greggio), per la fabbricazione di borace (con validità fino al 28 ottobre 1959)	29 ottobre 1959	28 aprile 1960
6. Burro di cacao, ottenuto dalla spremitura di cacao in grani temporaneamente importato ai sensi della legge 25 maggio 1954, n. 291, per la fabbricazione di cioccolato (con validità fino al 28 ottobre 1959)	29 ottobre 1959	28 aprile 1960
7. Celluloide greggia in massa, tubi, bacchette, lastre e fogli, per la fabbricazione di bottoni, pettini, forcelle da testa ed altri lavori (con validità fino al 28 ottobre 1959)	29 ottobre 1959	28 aprile 1960
8. Cloruro di etile e bromuro di etilene, per la fabbricazione di etilfluido, miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 6 ottobre 1959)	7 ottobre 1959	6 aprile 1960
9. Filati di cotone, di titolo pari o superiore a 75.000 metri per mezzo chilogrammo, per la fabbricazione di tessuto di puro cotone tipo popeline finissimo (con validità fino al 20 ottobre 1959)	21 ottobre 1959	20 aprile 1960
10. Glicole dietilenico, glicole propilenico e stirene monomero, per la produzione di resine poliestere selectron di vario tipo, da riesportare come tali o anche trasformate in lastre, rondelle, bottoni, ecc. (con validità fino al 30 ottobre 1959)	31 ottobre 1959	30 aprile 1960
11. Internegativi (secondi negativi ricavati con procedimenti speciali per la stampa di copie a colori di film), con o senza copia guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, occorrenti alla stampa delle copie di film dei quali sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione (con validità fino al 10 ottobre 1959)	11 ottobre 1959	10 aprile 1960
12. Lana pettinata, per essere tinta per conto di committenti esteri (con validità fino al 25 ottobre 1959)	26 ottobre 1959	25 aprile 1960
13. Legno in tronchi, squadrato o segato per il lungo, per essere segato e/o piallato (con validità fino al 10 ottobre 1959)	11 ottobre 1959	10 aprile 1960
14. Materiale residuo inerte di catalizzatore, per l'estrazione del metallo pregiato da impiegare nella produzione di catalizzatori destinati all'estero (con validità fino al 24 ottobre 1959)	25 ottobre 1959	24 aprile 1960
15. Oggetti in genere, per essere ramati, cromati, nichelati, o altrimenti rivestiti di metallo (con validità fino al 30 ottobre 1959)	31 ottobre 1959	30 aprile 1960
16. Paprika, pimento, semi di senape, polvere di chili e semi di sedano, per essere classificati, eventualmente tagliati e macinati, assortiti e riconfezionati (con validità fino al 19 ottobre 1959)	20 ottobre 1959	19 aprile 1960
17. Pellicola vergine negativa sia a colori, sia in bianco e nero, e nastro magnetico, per la ripresa di film (con validità fino al 6 ottobre 1959)	7 ottobre 1959	6 aprile 1960
18. Smalti vitrei, in graniglia e in polvere, per la fabbricazione di articoli di ferro e di acciaio smaltati (con validità fino al 13 ottobre 1959)	14 ottobre 1959	13 aprile 1960
19. Tessuti a maglia di nylon e tessuti a maglia di rayon, anche misti con altre fibre tessili, per la confezione di guanti (con validità fino al 28 ottobre 1959)	29 ottobre 1959	28 aprile 1960
20. Tessuto di cotone imbianchito, tinto, colorato e ricoperto d'appretto elastico, per la fabbricazione di fiori artificiali (con validità fino al 2 ottobre 1959)	3 ottobre 1959	2 aprile 1960

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 settembre 1959

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Il Ministro per il commercio con l'estero
DEL BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1959
Registro n. 34 *Finanze, foglio n.* 192. — BENNATI

(6996)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1959.
Sostituzione di membri della Commissione provinciale per il collocamento di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di La Spezia;

Considerata la necessità di dover sostituire il dottor Lonardo Oscar ed il sig. Guaschino Enrico nel loro incarico di presidente e di vice presidente della suddetta Commissione provinciale;

Considerato che il dott. Brianza Aldo ed il dott. Maccarone Salvatore esercitano, rispettivamente, le funzioni di direttore e di vice direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di La Spezia;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Brianza Aldo ed il dott. Maccarone Salvatore sono nominati membri della Commissione provinciale per il collocamento di La Spezia, quali rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Lonardo Oscar e del sig. Guaschino Enrico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(7013)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1959.
Nomina del capitano marittimo Luigi Simoncelli a membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1956 relativo alla nomina dei componenti del Consiglio predetto, per il quadriennio 1956-1960 e successive modificazioni;

Vista la lettera di designazione n. 1200 in data 27 ottobre 1959 della Confederazione italiana sindacati lavoratori;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Il capitano marittimo Luigi Simoncelli è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile, in sostituzione del capitano marittimo Umberto Romagnoli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1959

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1959
Registro n. 5 *Marina mercantile, foglio n.* 217

(7002)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rettifica apportata a precedente decreto di ricompensa al valor militare concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto Presidenziale 26 *agosto* 1959
registrato alla Corte dei conti il 3 *ottobre* 1959
registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 371

La motivazione relativa alla concessione della medaglia d'argento al valor militare in favore del sig. Emer Luigi, di cui al decreto Presidenziale 9 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1949, registro n. 26 Presidenza, foglio n. 190, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, anno 1949, disp. 17, pag. 3053, è modificata come segue:

Comandante di una formazione partigiana, già ripetutamente distintosi per decisione e per audacia, nello effettuare un colpo di mano, riportava grave ferita. Caduto in mani tedesche, nonostante le sue condizioni veniva sottoposto per venti giorni a duri stringenti interrogatori. Sopportava con fiero animo sevizie e torture nulla rivelando sulla organizzazione partigiana. Internato in campo di concentramento, in conseguenza delle ferite e, più ancora delle sevizie inflittegli, rimaneva gravemente minorato. — Zona di Trento, maggio 1944-25 aprile 1945.

(6926)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni già alveo del torrente Frodolfo, in comune di Bormio (Sondrio).

Con decreto 9 novembre 1959, n. 1769, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni già alveo del torrente Frodolfo, in comune di Bormio (Sondrio), segnati nel catasto dello stesso Comune al foglio 17, mappali 392 (mq. 4020), 418 (mq. 20) e 419 (mq. 96), di complessivi mq. 4136, ed indicati nella planimetria rilasciata il 6 aprile 1959, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Sondrio, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6999)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo, in sponda destra, del fiume Vomano, in comune di Pineto (Teramo).

Con decreto 9 novembre 1959, n. 1723, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo, in sponda destra, del fiume Vomano, a monte del ponte sulla strada nazionale Adriatica, in comune di Pineto (Teramo), segnato nel catasto dello stesso Comune, al foglio 3, di Ha 11.84.60, ed indicato, con colorazione verde, nella planimetria rilasciata il 4 maggio 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale Sezione autonoma, di Teramo, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7001)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione della Società cooperativa « Alleanza Cooperativa Livornese », con sede in Livorno.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 dicembre 1959, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione della Società cooperativa « Alleanza Cooperativa Livornese », con sede in Livorno, composto del rag. Francesco Galaverni e dei signori Ricciotti Peggini e Sirio Galli.

(6975)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Monforesto

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre successivo al registro n. 18, foglio n. 59, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio di bonifica Monforesto con l'aggregazione di una zona della superficie di Ha. 52.14.89.

(6974)

MINISTERO DELLE FINANZE

Revoca del decreto Ministeriale n. 102219 dell'11 novembre 1957, relativo al trasferimento dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di alcune strisce di terreno di pertinenza del canale demaniale R. Parco, in Torino.

Con decreto Ministeriale 2 dicembre 1959, n. 82530, è stata disposta la revoca del decreto Ministeriale n. 102219 dell'11 novembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1958, mediante il quale vennero trasferite dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato alcune strisce di terreno di pertinenza del canale R. Parco, in Torino, ubicate in sponda sinistra ed in sponda destra del canale predetto, della superficie complessiva di mq. 5745,50.

I terreni sopra descritti tornano, pertanto, a far parte del Demanio pubblico dello Stato, in quanto da ulteriori accertamenti è risultato che i terreni stessi sono tuttora indispensabili per la manutenzione del canale demaniale R. Parco.

(6997)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 298

Corso dei cambi del 31 dicembre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,17	620,60	620,58	620,60	620,60	620,60	620,60	620,50	620,60	620,60
$ Can.	651,87	652,50	652,25	651,875	651,305	651,88	651,875	651,90	651,87	652 —
Fr. Sv.	143,85	143,55	143,60	143,60	143,40	143,50	143,63	143,50	143,50	143,60
Kr. D.	89,96	89,92	89,95	89,95	90 —	89,95	89,98	89,95	89,94	89,95
Kr. N.	86,92	86,85	86,88	86,84	86,90	86,84	86,85	86,85	86,83	86,85
Kr. Sv.	119,86	119,80	119,83	119,79	119,80	119,80	119,82	119,85	119,82	119,86
Fol.	164,55	164,58	164,66	164,595	164,60	164,59	164,62	164,60	164,59	164,60
Fr. B.	12,42	12,425	12,4225	12,42875	12,42625	12,44	12,43	12,41	12,42	12,42
Fr. Fr.	126,60	126,43	126,41	126,49	126,50	126,45	126,48	126,45	126,46	126,45
Lst.	1737,25	1737,50	1737 —	1736,875	1737 —	1737,25	1737,30	1737,25	1737,22	1737,25
Dm. occ.	148,90	148,80	148,80	148,83	148,80	148,84	148,83	148,85	148,84	148,84
Scell. Austr.	23,90	23,89	23,90	23,895	23,90	23,90	23,90	23,90	23,92	23,90

Media dei titoli del 31 dicembre 1959

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	74,20
Id. 3,50 % 1902	72,80
Id. 5 % 1935	105,55
Redimibile 3,50 % 1934	97,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	100 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,60
Id. 5 % 1936	102,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,525

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,35
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 dicembre 1959

Valuta	
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	651,875
1 Franco svizzero	143,615
1 Corona danese	89,965
1 Corona norvegese	86,845
1 Corona svedese	119,805
1 Fiorino olandese	164,607
1 Franco belga	12,429
100 Franchi francesi	126,485
1 Lira sterlina	1737,087
1 Marco germanico	148,83
1 Scellino austriaco	23,897

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Elevazione a sedici del numero dei posti di istitutori aggiunti in prova nel ruolo di educazione degli Istituti di prevenzione e pena, messi a concorso col decreto Ministeriale 10 agosto 1959.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1959, registro n. 9, foglio n. 266, col quale è stato indetto un concorso per esami a otto posti di istitutore aggiunto in prova nel ruolo di educazione - carriera di concetto - dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena;

Considerato che successivamente alla data del decreto medesimo si sono resi disponibili altri otto posti nel ruolo predetto;

Ritenuta la necessità di aumentare il numero dei posti messi a concorso, in relazione alle esigenze di servizio e alle vacanze esistenti nel ruolo stesso;

Decreta:

Il numero dei posti di istitutore aggiunto in prova nel ruolo di educazione degli Istituti di prevenzione e pena messi a concorso col decreto Ministeriale 10 agosto 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 2 novembre 1959, è elevato a sedici.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilito dall'art. 3 del decreto precitato, è prorogato di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1959

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1959
Registro n. 10 Grazia e giustizia, foglio n. 18. — BOVIO

(7019)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso ad un posto di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica di aiuto operaio conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato col regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Viste le norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1925;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1954, n. 368, col quale vengono stabilite le nuove norme per la presentazione dei documenti per le carriere statali;

Visto l'art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 114, che autorizza l'assunzione di operai temporanei presso la Zecca;

Ritenuta la necessità di indire un concorso per l'assunzione di un operaio temporaneo di 3ª categoria con la qualifica contemplata nella tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, di aiuto operaio conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a un posto di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica contemplata nella tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, di aiuto operaio conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere fornito di licenza elementare;

b) avere compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 45.

Il suddetto limite di età assorbe ogni altro beneficio eventualmente spettante a norma delle vigenti disposizioni;

c) essere cittadino italiano;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta; all'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

f) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche. I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate sono ammessi al presente concorso, semprechè siano in possesso di tutti i requisiti fisici prescritti e alla visita medica di cui al successivo art. 5 siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alla qualifica del posto messo a concorso;

g) aver esercitato, con capacità, le mansioni di operaio in stabilimenti meccanici;

h) essere stato vaccinato da non oltre un anno;

i) aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritto nelle liste relative secondo i casi.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano riportato qualsiasi condanna, anche condizionale.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Direzione della Zecca in Roma, via Principe Umberto n. 4, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica taliana.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di aver prestato la loro opera presso stabilimenti meccanici, precisando la denominazione di essi ed il relativo indirizzo nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate;

i) l'esatto domicilio e il preciso recapito: i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione della Zecca in Roma.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, ove prestano servizio.

Unitamente alla domanda di ammissione al concorso gli aspiranti sono tenuti a presentare obbligatoriamente:

1) un estratto rilasciato da notaio del libretto di lavoro previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, ovvero dell'attestato sostitutivo del medesimo libretto di lavoro; tale estratto deve riferirsi a quanto appresso specificato:

a) numero del libretto e dell'attestato sostitutivo di esso, data di rilascio e Comune che l'ha emesso;

b) complete generalità dell'aspirante, residenza ed indirizzo;

c) stato di servizio, con la indicazione degli stabilimenti od aziende ove l'aspirante ha prestato la sua opera, date di assunzione e di cessazione dal servizio presso i singoli stabilimenti od aziende, nonchè, ove risulti, qualifica o categoria professionale;

2) una dichiarazione rilasciata su carta bollata da L. 100 dalla Direzione degli stabilimenti meccanici presso cui hanno prestato la loro opera, da cui, oltre al periodo di permanenza, risulti esplicitamente la qualifica o categoria professionale, le mansioni esercitate nonchè la capacità dimostrata;

3) tutti quegli altri titoli o documenti professionali o di mestiere che ritengano, nel proprio interesse, di produrre.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione della Zecca in Roma, dopo il termine di cui al precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione della Zecca.

Non si terrà parimenti conto dei documenti e dei titoli indicati nell'ultimo comma del precedente art. 3 che siano presentati o perverranno alla Direzione della Zecca dopo il suddetto termine di cui al citato art. 3, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

Art. 5.

Con successivo decreto sarà nominata la Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al servizio degli aspiranti, a norma dell'art. 20 del regolamento, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e dell'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1925.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 del regolamento suindicato non sono consentite visite di appello.

Art. 6.

Con successivo decreto sarà nominata, a termini dell'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca approvate con decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1925, altra Commissione, per la determinazione dei criteri di scelta dei candidati e per la valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, ai sensi dell'art. 7 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 7.

Il concorrente dichiarato vincitore dovrà fare pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, sottoindicati documenti di rito:

1) titolo di studio originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio, prescritto nel precedente art. 2;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo da L. 100;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) documento militare;

a) per il candidato che abbia già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche il candidato che sia stato riformato, dopo la sua presentazione alle armi, è tenuto a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per il candidato che sia stato dichiarato «abile arruolato» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbia ancora prestato o non debba prestare servizio militare;

1) se assegnato in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnato in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per il candidato che sia stato dichiarato riformato o rivedibile dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidato assegnato alle liste di leva terrestri):

certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma dal commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidato assegnato alla lista di leva marittima);

certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per il candidato, infine, che non sia stato ancora sottoposto a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima;

7) certificato comunale di vaccinazione, da cui risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspirante non sia anteriore ad un anno.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessato godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il candidato indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la sua iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione del bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e con l'osservanza delle disposizioni in vigore, anche agli effetti della determinazione della idoneità, tenendo conto, a parità di condizioni, le disposizioni di cui all'art. 26 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

Il concorrente collocato primo nella graduatoria suddetta, sarà dichiarato vincitore subordinatamente all'accertamento del possesso dei prescritti requisiti

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1959
Registro n. 35 *Tesoro, foglio n.* 174

(7003)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del pubblico concorso per esami a tredici posti di preparatore aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei preparatori dell'Istituto superiore di sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1959, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 11, novembre 1959, è stato pubblicato il disposto del decreto Ministeriale del 7 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1959, registro n. 4 Sanità, foglio n. 264, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del pubblico concorso per esami a tredici posti di preparatore aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei preparatori dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto Ministeriale del 20 ottobre 1958.

(7004)

PREFETTURA DI RAVENNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 1959, n. 17711, col quale è stato provveduto all'assegnazione delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1956 ai vincitori del relativo concorso;

Considerato che i dottori: Babini Guido, Melandri Francesco, Osti Paolo e Valloni William hanno rinunciato all'assegnazione della condotta di Savio (Ravenna);

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione della condotta stessa al dott. Tomassetti Nicolino, ottavo classificato, che ha chiesto, in ordine di preferenza, detta condotta;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Tomassetti Nicolino, ottavo classificato nel concorso di cui alle premesse, è dichiarato vincitore della condotta medica di Savio (Ravenna).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Ravenna ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del Comune interessato.

Ravenna, addì 21 dicembre 1959

Il prefetto: SCARAMUCCI

(6994)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1957.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1935, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:

Visto l'art. 6 della legge 13 agosto 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Viste le designazioni del Prefetto di Roma, relative al presidente ed al segretario;

Viste le designazioni delle terne previste dalle vigenti disposizioni;

Visto il decreto del Prefetto di Roma in data 22 luglio 1958, n. 24490, con il quale è stato indetto pubblico concorso ai posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia alla data del 30 novembre 1957;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1957, è costituita come appresso:

Presidente:

Forte dott. Paolo, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Traversa prof. dott. Emanuele, ispettore generale medico;

Peratoner prof. dott. Ugo, docente in patologia medica;

Manna prof. dott. Arturo, docente in clinica chirurgica;

Lucente dott. Mario, medico condotto.

Segretario:

Fumaroli dott. Guido, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Roma.

Roma, addì 21 dicembre 1959.

Il medico provinciale: TRAVERSA

(7005)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FORLÌ

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì

IL MEDICO PROVINCIALE

Veduto il decreto prefettizio di pari numero in data 30 luglio 1958, con cui veniva bandito il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1957;

Veduto il proprio decreto di pari numero in data 16 gennaio 1959, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Veduto il proprio decreto di pari numero del 12 ottobre 1959, con cui venivano ammesse al concorso ottantacinque candidate;

Visto i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria delle concorrenti idonee formulata dalla Commissione stessa;

Ritenuti regolari gli atti del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1275 e gli articoli 33 e 35 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Veduto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso di cui in narrativa:

1. Pompili Dina . . . . punti 63,115
2. Zanotti Aledea Filomena . . . . . » 58,344
3. Bergamaschi Bona . . . . » 57,194
4. Mambelli Giuseppina . . . . . . » 57,029
5. Caselli Romana . . . . » 56,802
6. Pazzi Elena . . . . » 54,388
7. Righini Adriana . . . . » 53,810
8. Battistini Ornella . . . . » 53,413
9. Battaglia Maria . . . . » 52,985
10. Ghirelli Rosa . . . . » 52,734
11. Severi Emma . . . . » 52,686

12. Magnani Giuseppina	punti	52,430
13. Frassineti Mercedes	»	52,219
14. Casadei Carla	»	51,750
15. Vari Teresa	»	51,469
16. Rabiti Dina	»	51,333
17. Paci Jolanda	»	51,094
18. Giulianini Jole	»	50,780
19. Riccomi Rosanna	»	50,625
20. Giuliani Marisa	»	50,319
21. Campanini Delia	»	49,519
22. Lucchesi Emilia	»	48,990
23. Evangelisti Maria	»	48,625
24. Magnani Anna	»	48,359
25. Crociani Ines	»	48,264
26. Morelli Gina	»	48,106
27. Lucchesi Liliana	»	48,056
28. Agnoletti Ada	»	48,031
29. Vecchi Franca	»	47,577
30. Sardonini Laura	»	47,231
31. Neri Ottavia	»	47,172
32. David Antonia	»	46,875
33. Tassinari Ada	»	46,611
34. Olmeda Maria Luisa	»	46,492
35. Ceccarelli Maria	»	46,469
36. Allegrini Ebe	»	45,844
37. Nanni Maria	»	44,094
38. Balboni Giovannina	»	43,970
39. Bendandi Laura	»	43,720
40. Rossi Lavinia	»	43,656
41. Pompili Pia	»	43,563
42. Bellettini Romana	»	43,406
43. Tedaldi Renata	»	43,219
44. Angelini Ester	»	42,740
45. Mattioli Pia	»	42,516
46. Droghini Ilva	»	42,469
47. Poggi Alba	»	42,094
48. Balestri Giuliana	»	41,438
49. Zanotti Laura Grazia	»	41,000
50. Sabbatucci Maria Teresa	»	40,406
51. Erbacci Mirella	»	39,031
52. Suzzi Pasquina	»	38,663
53. Granci Clelia	»	38,406
54. Oliveti Jolanda	»	38,156
55. Magnani Edda	»	37,000
56. Brazzioli Maria	»	36,188
57. Fellini Ersilia	»	35,000

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia. Verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura di Forlì e dei Comuni interessati.

Forlì, addì 21 dicembre 1959

Il medico provinciale: SIMONETTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero in data odierna con cui è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Forlì al 30 novembre 1957;

Veduto l'ordine delle preferenze delle sedi indicate dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso;

Veduti gli articoli 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitario condotto addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, 9 della legge 9 giugno 1950, n. 375, che modifica la legge 21 agosto 1921, n. 1312 e gli articoli 1 e 9 della legge 27 febbraio 1959, n. 130;

Veduto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti concorrenti, idonee nel concorso di cui in narrativa, sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Pompili Dina: Forlì;

2) Zanotti Aledea Filomena: Bagno di Romagna, 2ª condotta;

3) Bergamaschi Bona: Verghereto, condotta del capoluogo;

4) Mambelli Giuseppina: Galeata, 2ª condotta;

5) Caselli Romana: Verghereto, condotta di Alfero.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali di questa Provincia, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Forlì e dei Comuni interessati.

Forlì, addì 21 dicembre 1959

Il medico provinciale: SIMONETTI

(6995)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.